All. 2: Autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale di cui all'art. 54 del Codice della Strada

- 1. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2 del Codice, autoveicoli per trasporti specifici gli autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate:
- 1. furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;
- 2. carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani;
- 3. cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;
- 4. cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulverulenti;
- 5. telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di container o casse mobili di tipo unificato;
- 6. telai con selle per il trasporto di coils;
- 7. betoniere:
- 8. carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo;
- 9. carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell'ADR o di normative comunitarie in proposito;
- 10. carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli;
- 11. carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi;
- 12. furgoni blindati per il trasporto valori;
- 13. altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal ministero dei Trasporti e della Navigazione Direzione generale della M.C.T.C..
- 2. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2 del Codice, per uso speciale i seguenti autoveicoli:
- 1. trattrici stradali;
- 2. auto-spazzatrici;
- 3. auto-spazzaneve;
- 4. autopompe;
- 5. autoinnaffiatrici:
- 6. autoveicoli attrezzi;
- 7. autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche;
- 8. autoveicoli gru;
- 9. autoveicoli per il soccorso stradale;
- 10. autoveicoli con pedana o cestello elevabile;
- 11. auto-sgranatrici;
- 12. auto-trebbiatrici;
- 13. autoambulanze;
- 14. auto funebri;
- 15. autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti;
- 16. autoveicoli per disinfezioni;
- 17. auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;
- 18. autoveicoli per radio, televisione, cinema;
- 19. autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti;
- 20. autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili;
- 21. auto-cappella;
- 22. auto attrezzate per irrorare i campi;
- 23. auto-saldatrici;
- 24. auto con installazioni telegrafiche;
- 25. auto-scavatrici;
- 26. auto-perforatrici;
- 27. auto-sega;
- 28. autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni;
- 29. autopompe per calcestruzzo;
- 30. autoveicoli per uso abitazione;
- 31. autoveicoli per uso ufficio;
- 32. autoveicoli per uso officina;
- 33. autoveicoli per uso negozio;
- 34. autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento;
- 35. altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal ministero dei Trasporti e della Navigazione Direzione generale della M.C.T.C..